

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2034

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti

ONOREVOLI SENATORI – Il Governo in data 30 settembre 1989 presentò al Senato il disegno di legge n. 1897, collegato funzionalmente agli obiettivi fissati dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Esso si proponeva di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato (imprimendo all'attività gestionale i caratteri dell'economicità e dell'efficienza e agevolando l'alienazione

del bene, ove non più rispondente agli usi di interesse pubblico), di attivare flussi finanziari utili per contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale e di apportare elementi di razionalità ed equilibrio nell'ordinamento tributario con effetti positivi per l'andamento delle entrate. Nella stessa ottica e coordinate ai medesimi fini devono essere considerate le disposizioni per l'adeguamento di aliquote

tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (Atto Senato n. 1892).

I disegni di legge in premessa sono stati oggetto di esame da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato ed hanno acquisito il parere delle Commissioni consultive. Si tratta ora di riprendere, tra le disposizioni recate da tali disegni di legge, quelle la cui urgenza ne richiede la immediata adozione, in modo da assicurare le entrate nei tempi previsti dal disegno unitario della manovra finanziaria predisposta dal Governo. A tale fine assai utile appare l'esame condotto in sede parlamentare, del quale viene tenuto conto nel rispetto del principio - cui si ispira la linea di Governo - secondo cui non può essere in alcun modo attenuato l'indirizzo volto ad introdurre nell'ordinamento aspetti di razionalità, di equilibrio e, non ultimo, ad eliminare forme di evasione e di elusione fiscale. Per queste ragioni il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, detta anche disposizioni in materia di valutazione quantitativa del recupero del gettito a seguito della lotta alla evasione fiscale e di utilizzazione delle maggiori risorse e in materia di adeguamento di tributi fissi.

\* \* \*

Passando alla illustrazione delle varie disposizioni si sottolinea che con l'articolo 1 vengono introdotte alla vigente disciplina delle imposte sui redditi talune disposizioni, delle quali la prima riguarda le deducibilità dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.

È noto infatti che la tassazione del reddito fondiario viene presuntivamente operata in base a parametri medi che scontano già la considerazione degli oneri e delle spese connessi a tale tipo di reddito. In particolare i contributi agricoli unificati sono considerati compresi nella valutazione reddituale, essendo sicuramente connessi con l'attività produttiva, legata al terreno: pertanto appare razionale che essi siano esclusi da quelli enunciati dall'articolo 10 del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Viene poi introdotto, sempre all'articolo 1, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo imponibile degli interessi passivi sui mutui agrari, limite che è costituito dal reddito imponibile dichiarato per i terreni. In base alla normativa vigente (articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi) non sussistono limiti alla deducibilità degli interessi in parola. Tale sistema non è privo di incongruenze, comportando - nella ipotesi non infrequente in cui il reddito imponibile, determinato catastalmente, di un terreno sia inferiore all'onere per interessi - che il soggetto passivo d'imposta fruisca di fatto di una agevolazione non giustificabile.

D'altra parte, è da notare che con l'espressione «in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie», l'articolo 10, comma 1, lettera c) del citato testo unico comprende ogni tipo di mutuo, sia quelli di esercizio che quelli di miglioramento a breve e anche a lungo termine, sicchè anche per tale motivo appare ragionevole introdurre un limite alla deducibilità degli interessi in questione. La norma che si introduce con il decreto-legge di cui si chiede la conversione stabilisce quindi la deducibilità degli interessi passivi in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, ma prevede altresì - in via transitoria (così recependo la espressa volontà del Parlamento) - che il predetto limite è elevato, nel primo periodo di applicazione della norma (e cioè per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui si chiede la conversione), della metà e, per il periodo immediatamente successivo, di un terzo qualora gli interessi passivi dipendano da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato.

Per superare poi taluni inconvenienti nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti commerciali prevista dall'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, sempre l'articolo 1 prevede che il credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, senza cioè ulteriori conseguenze a fini diversi da quelli fiscali. La modifica si rende necessaria in quanto l'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi - applicabile ai contribuen-

ti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche - stabilisce che «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». Il dettato della norma comporta che il credito d'imposta deve essere aggiunto al reddito complessivo «netto», cioè al reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti. Quest'ultime, dovendo essere dedotte, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, dal reddito, devono essere quindi scomputate dall'importo di reddito non comprensivo del credito di imposta sui dividendi. In tal modo può accadere che, pur in presenza di perdite di esercizi precedenti di ammontare superiore al reddito complessivo prodotto dal contribuente, quest'ultimo debba, ciò nonostante, assoggettare a tassazione l'ammontare del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, pur in mancanza di un vero e proprio reddito, in virtù di un meccanismo contabile posto in essere al fine di evitare la duplicazione di tassazione dei predetti utili.

Con altra modifica, contenuta nello stesso articolo 1, si dispone che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali (articolo 39, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi) destinate ad abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione dei fondi, alla custodia di questi, del bestiame e degli edifici rurali. Deve però trattarsi di immobili con caratteristiche rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.

D'altra parte l'esclusione delle costruzioni rurali dal catasto edilizio urbano appare invero anacronistica rispetto allo sviluppo economico del Paese e alla tipologia che ormai hanno assunto le costruzioni in parola. Si prevede, pertanto, che anche tali abitazioni debbano essere iscritte al catasto edilizio urbano.

Altra modifica di rilievo al testo unico delle imposte sui redditi è quella basata sulla riconsiderazione delle modalità di ammortamento attualmente vigenti per i beni strumentali delle imprese.

Il predetto testo unico conferma, come è noto, l'ammortamento anticipato per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'im-

presa, ragguagliandolo, sia pure con modalità e misure diverse dal precedente regime, al costo di acquisizione dei beni stessi.

In linea con la precedente impostazione, non viene fatta alcuna distinzione tra beni nuovi e beni usati, eventualmente già sottoposti alla procedura dell'ammortamento anticipato da parte di altri soggetti.

Il sistema che ne deriva presenta talune caratteristiche di rigidità (misura massima dell'ammortamento, estensione a tutti i beni strumentali nuovi e usati) che mal si attagliano alla intrinseca variabilità delle situazioni economiche anche con riferimento alle mutevoli condizioni delle imprese.

Tenendo conto della natura dell'ammortamento anticipato, che si estrinseca in una maggiorazione di quello ordinario al di là del consumo del bene, tale struttura non risponde in modo soddisfacente alla esigenza di un coordinato sviluppo del sistema delle imprese rispetto a quello della finanza pubblica.

Invero, il livello di sviluppo raggiunto consente oggi di intervenire per limitare l'agevolazione ai soli beni di nuova costruzione e di nuova immissione nel processo produttivo, in modo da rendere selettivo l'intervento, favorendo l'attività a più alto contenuto tecnologico e il rinnovo degli impianti, anche in vista della completa integrazione nel mercato unico europeo.

Conseguentemente, l'acquisizione di beni strumentali usati deve poter contare solo sul normale ammortamento del costo sostenuto, senza ricorso all'ammortamento anticipato, non più giustificato nella misura in cui sia stato già applicato dal precedente soggetto. Viene inoltre esplicitato che le quote di ammortamento ordinario, che l'ultimo dei soggetti utilizzatori può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni, si determinano per dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione e quella di chiusura del periodo di imposta.

In considerazione poi della esigenza di rendere lo strumento maggiormente agile e flessibile, capace di adeguarsi alle variabili condizioni della situazione economica (secondo gli obiettivi generali della politica perseguita, la domanda di investimenti e la struttura

del suo finanziamento), la norma proposta (oltre ad apportare le predette modifiche alla disciplina degli ammortamenti anticipati) demanda ad un apposito decreto ministeriale la valutazione della compatibilità con la situazione generale, prevedendo di variare il limite massimo di ammortamento entro un quarto, nonchè - correlativamente - nel limite della metà, la durata minima dei contratti di *leasing*, anche al fine di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni del mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in *leasing*.

Altra modifica di particolare rilievo, recata dall'articolo 2 al testo unico delle imposte sui redditi, consiste nel limitare alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali il sistema di determinazione catastale del reddito agrario.

Il metodo generalizzato di determinazione degli imponibili deriva dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, risalente, com'è noto, al lontano 1938. D'altra parte l'articolo 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi considera attività agricole - come tali produttive di reddito agrario a determinazione catastale - non solo quelle dirette alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura, ma anche la funghicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (superato il quale limite, peraltro, il reddito si considera di impresa), e le attività ancorchè non svolte su terreno, dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Siccome non viene operata nessuna distinzione fra le diverse categorie di soggetti, la determinazione catastale del reddito agrario ha trovato e trova applicazione anche nei confronti di soggetti, come le società di capitali e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) che esercitano attività commerciali, per i quali il trattamento di cui sopra non trova più effettiva giustificazione.

Le norme proposte escludono pertanto questi ultimi soggetti dall'attuale regime tributario di determinazione del reddito agrario quale

«reddito medio ordinario» (articolo 29 del testo unico), sottoponendoli alla disciplina del reddito di impresa.

L'ultima delle disposizioni che si adottano in tema di imposte sui redditi prevede che per l'anno 1990, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del catasto edilizio urbano, moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento già stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988. La disposizione è ispirata alla finalità di evitare ulteriori aggravii di imposta sui redditi di fabbricati, una volta che per questi, sia pure ai fini delle imposte sui trasferimenti, sono stati previsti di recente sensibili inasprimenti fiscali.

Con l'articolo 3 si propongono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Le modifiche riguardano in primo luogo:

a) la disciplina della detrazione di cui all'articolo 19 del predetto decreto n. 633;

b) la revisione della materia dei rimborsi di cui agli articoli 30 e 38-bis del medesimo decreto.

In relazione al punto a), si prevede che, se il contribuente effettua oltre ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche operazioni esenti ai fini della stessa imposta, la detrazione, di norma spettante per l'imposta assolta o dovuta o comunque addebitata al contribuente a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, non può essere esercitata per l'intero importo di tale imposta ma può essere esercitata solo per un ammontare ridotto. È infatti previsto che la predetta detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari realizzato nell'anno stesso.

Per quanto concerne il punto b) va osservato che la revisione della materia dei rimborsi si rende necessaria per ricondurli nel fisiologico meccanismo di applicazione del tributo, elimi-

nando così onerose procedure di rimborso (le quali determinano tra l'altro un afflusso di richieste presso gli uffici e un impiego rilevante di uomini e tempi) di somme che i contribuenti possono comunque recuperare nei periodi di imposta successivi.

I rimborsi sono pertanto previsti: qualora l'aliquota IVA (imposta sul valore aggiunto) sulle operazioni effettuate sia più bassa di quelle gravanti sugli acquisti; qualora le operazioni non imponibili superino il 50 per cento del volume di affari; qualora siano stati effettuati acquisti di beni strumentali; qualora vengano effettuate prevalentemente operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto per effetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora si tratti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, muniti di rappresentante fiscale, e ciò per conformarsi ai principi contenuti nell'articolo 17 della IV direttiva IVA e per non creare per tali soggetti una situazione di disagio che potrebbe indurli a preferire i mercati stranieri onde evitare l'esposizione finanziaria derivante dal rifiuto del rimborso.

In tutti gli altri casi l'IVA in eccedenza va detratta nell'anno successivo salvo i casi, naturalmente, di cessazione dell'attività.

In questo modo si limitano i rimborsi ai soli soggetti che non sono in grado di recuperare normalmente l'IVA pagata sugli acquisti e si consente agli uffici (esonerati dal disbrigo di una serie rilevantissima di pratiche concernenti i rimborsi) di imprimere un più sollecito impulso all'esame delle richieste avanzate da tali soggetti ovvero di dedicarsi ad attività di accertamento.

La misura, incidendo anche su soggetti per i quali il volume di affari più basso del volume degli acquisti deriva dalla dissimulazione di corrispettivi, consente di evitare la corresponsione di indebiti rimborsi.

L'articolo 4 contiene disposizioni sul contenzioso tributario.

È ormai a tutti noto lo stato di profonda crisi in cui versa tale settore, gravato da una sempre crescente mole di lavoro arretrato, il cui accumulo al 31 dicembre 1988 ammontava a 2,64 milioni di ricorsi, così ripartiti: 2,28 in primo grado; 0,22 in secondo grado e 0,14 in Commissione centrale.

Il flusso di presentazione dei ricorsi è ormai divenuto pari ad un numero di circa 850 mila all'anno, mentre le Commissioni, anche dopo aver intensificato al massimo, negli ultimi anni, le sedute e la loro durata e, quindi, la produttività complessiva, non riescono a trattarne, con le attuali strutture e procedure, più di 656 mila all'anno.

A fronte di tale preoccupante situazione, occorrerebbero interventi che affrontino il problema alla radice, ripensando «ex novo» tutto l'impianto strutturale e procedurale del sistema, in modo tale da predisporre un complesso idoneo ad assicurare, con tutte le garanzie necessarie, il pieno e tempestivo funzionamento della giustizia tributaria.

Tale opera complessiva, peraltro, non può agevolmente e definitivamente essere compiuta prima di aver provveduto a semplificare le attuali procedure, diminuendo sensibilmente gli afflussi di ricorsi prodotti a scopi prevalentemente dilatori, la cui trattazione richiede l'impiego di tempi e risorse che andrebbero, invece, più proficuamente utilizzati per esaminare tempestivamente le controversie con contenuti sostanziali di maggior rilievo. Vanno, inoltre, tenute presenti le non indifferenti evoluzioni che, su vasta scala, si stanno con altri strumenti introducendo nell'ordinamento tributario e, soprattutto, nelle procedure, vuoi per le misure dirette a semplificare drasticamente gli adempimenti a carico dei contribuenti vuoi per le sempre più raffinate tecniche informatiche delle quali l'Amministrazione si avvale per compiere accertamenti automatici (e, quindi, meno impugnabili), vuoi, infine, per le auspicate innovazioni strutturali che la stessa Amministrazione dovrà subire al suo interno.

Considerato, quindi, che non è possibile prevedere compiutamente sin d'ora le ripercussioni che le predette innovazioni potranno avere sull'andamento dello stesso contenzioso, per l'immediato è necessario adottare strumenti normativi comunque compatibili con qualsiasi ulteriore, più generale intervento riformatore. Tale obiettivo può essere senz'altro conseguito innestando nell'attuale sistema regole capaci di porre efficaci limiti alle attuali, numerose forme di micro-contenzioso, che è in genere il frutto di puri e semplici

intenti dilatori. Gli stessi uffici finanziari, d'altra parte, debbono essere opportunamente dissuasi dalle generalizzate impugnative delle decisioni di primo grado, anche per importi non rilevanti od in presenza del palese fondamento delle tesi delle controparti, dovute al fondato timore di incorrere in responsabilità per l'omissione di gravami comunque proponibili.

Un'ulteriore misura utile, da introdurre con immediatezza, appare quella di creare una «corsia preferenziale» per la trattazione accelerata dei ricorsi di valore elevato, che interessino sia contribuenti persone fisiche sia enti o società, ed una «corsia preferenziale» per quelle controversie che, a prescindere dal valore, riguardino le società con personalità giuridica, la cui definizione rapida è quanto mai necessaria, sia al fine di consentire all'erario di contenere i danni derivanti da moratorie troppo prolungate nel recupero dei tributi accertati, sia anche allo scopo di conoscere in tempi ragionevoli l'esito definitivo dell'attività accertatrice, onde introdurre con efficacia opportuni correttivi all'attività programmatica ed operativa degli uffici finanziari. Ciò, poichè è stato rilevato che circa il 13 per cento del totale dei ricorsi riguarda valori unitari superiori a 50 milioni di imponibile e compendia oltre il 60 per cento del totale degli importi accertati. In tale ottica, l'articolo 4 del presente decreto è diretto ad introdurre una forma di definizione automatica degli accertamenti di minore entità (fino a 5 milioni tra imposte, soprattasse o penalità).

Va inoltre considerato che la rinuncia, da parte dell'erario, al venti per cento delle somme (comunque non definitivamente certe) dedotte negli accertamenti di basso importo trova ampia giustificazione nel rapporto costi-benefici, attesi i notevoli risparmi che possono derivare all'Amministrazione, in termini di tempo e di risorse umane e tecniche, oltrechè di esazione di denaro fresco dall'immediata definitività degli accertamenti di minore rilevanza.

L'articolo in esame prevede in particolare che, ove il contribuente non interponga ricorso avverso gli accertamenti di contenuto non superiore a 5 milioni di lire, sarà ammesso a fruire di una riduzione del 20 per cento delle

somme da pagare, comprensive del tributo e delle relative sanzioni amministrative. Lo stesso articolo prevede che sia possibile, anche nel corso del giudizio, comporre la controversia il cui valore ancora in discussione non superi i 10 milioni di lire con l'offerta, da parte del contribuente, di pagare subito il 90 per cento delle somme in contestazione. Tale offerta, naturalmente, deve essere accettata espressamente dall'ufficio a cui spetta valutare la convenienza, per l'Amministrazione finanziaria, di rinunciare a quella parte di accertamento che sia stata in ipotesi disattesa dalla decisione eventualmente già intervenuta.

La predetta disposizione contiene anche le norme necessarie per l'istituzione della «corsia preferenziale» sopra descritta, sia per i ricorsi aventi ad oggetto controversie di valore medio-alto, cioè superiori a 100 milioni di lire, sia per le controversie che (a prescindere dal valore delle stesse) riguardano comunque le società con personalità giuridica; ed inoltre prevede che, al fine di attenuare, come dianzi illustrato, la responsabilità degli uffici in materia di impugnativa, queste, nei casi minori - ossia inferiori al predetto importo di 5 milioni di lire - possano essere proposte solamente con il consenso dell'ispettorato compartimentale. Inoltre, il predetto articolo 4 tende essenzialmente a scoraggiare la proposizione di ricorsi dilatori disponendo sia che l'attuale iscrizione a ruolo o la richiesta di pagamento provvisori in pendenza del ricorso di primo grado (previsti nella misura di un terzo del solo tributo) vengano estesi anche alle relative penalità ed interessi sia che sulle penalità definitivamente irrogate vengano corrisposti anche interessi a far data dal momento dell'accertamento.

Con l'articolo 5 si provvede ad apportare talune modificazioni alla disciplina della imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni (ICIAP), istituita con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 144.

Per esigenze di perequazione si consente - modificando l'articolo 1, comma 1, del citato decreto n. 66 - l'assoggettamento all'ICIAP anche dei produttori agricoli che vendono fuori dal fondo a condizione però che vendano

in locali aperti al pubblico o in mercati. Inoltre, per evitare dubbi interpretativi, si chiarisce, in relazione al potere di accertamento dei redditi di impresa, arti e professioni da parte del comune, che tale ente non può procedere all'accertamento di tali redditi ai fini dell'applicazione dell'ICIAP, in quanto trattasi di un potere riservato all'Amministrazione dello Stato. Relativamente, poi, alla particolare attività di affittacamere, si è venuti incontro alla sentita esigenza di assoggettarla ad un trattamento fiscale meno gravoso. A tal fine si è disposto di collocarla nel secondo settore della tabella delle misure dell'imposta in parola (che comprende artigiani e produttori di servizi), più favorevole rispetto a quello attuale (settore VIII, comprendente le attività alberghiere e turistiche).

Con il medesimo articolo 5 viene previsto che:

1) per l'anno 1990, i comuni continueranno ad applicare le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima prevista dalla vigente normativa;

2) per l'anno 1990, è aumentato nella misura del 60 per cento il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (che è posto a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalla predette camere) ed è disposta la ripartizione, tra le camere di commercio, delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, riscosse in sostituzione delle soppresse imposte comunali;

3) fino al 31 dicembre 1990 è disposta la proroga del termine del 31 dicembre 1989, entro il quale i comuni stessi sono tenuti, a norma dell'articolo 22, sesto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, a notificare, a pena di decadenza, ai contribuenti gli avvisi di accertamento del reddito dei fabbricati da assoggettare alla sovrainposta comunale istituita per l'anno 1983 (cosiddetta SOCOF).

Infine, per compensare i riflessi che l'entrata in funzione del Servizio centrale per la

riscossione dall'anno 1990 determinerà sul bilancio dei comuni e delle province che provvedono alla riscossione mediante ruolo (in quanto gli oneri per la riscossione delle entrate proprie dei medesimi enti sono posti a loro carico), l'articolo in rassegna (in vista della ristrutturazione del sistema impositivo e di riscossione a livello locale prevista dall'anno 1991, sulla base delle norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali recate dal disegno di legge n. 1895) prevede che i predetti oneri siano assunti per il solo anno 1990 a carico del bilancio dello Stato.

Il successivo articolo 6 riprende in primo luogo le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1892 *bis-A* concernente norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie, in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, tenendo conto delle modificazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare. In particolare è previsto che, a decorrere dal 1990, può farsi luogo - con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - all'adeguamento delle aliquote di importo fisso dei tributi e dei tributi in misura fissa - i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 e, con ciò, questa parte delle disposizioni non riguarda quei tributi che sono stati adeguati per effetto del decreto-legge n. 332 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 - in relazione alla variazione percentuale del valore dell'indice dei prezzi al consumo rilevato al 30 settembre 1990 rispetto al 30 settembre 1989. È previsto poi che, ai fini degli adeguamenti successivi (per tutti i tributi in misura fissa ancorchè aumentati dal 30 settembre 1989), la rilevazione delle variazioni dell'indice abbia cadenza biennale e che la misura e la data di decorrenza dell'adeguamento siano stabilite nello stesso decreto, avuto riguardo anche agli obiettivi programmatici di politica economica.

In secondo luogo con l'articolo in commento vengono esclusi i tabacchi lavorati dal novero di beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici ISTAT dei prezzi al

consumo e dell'indice sindacale per la contingenza. Per tali prodotti, infatti, la tassazione stabilita in misura percentuale sul prezzo di vendita al pubblico è molto elevata (fino al 300-400 per cento del valore intrinseco del bene) a fini anche di dissuasione dalla abitudine al fumo e la stessa Commissione delle Comunità europee, nel progetto comunitario «l'Europa contro il cancro», ha previsto l'adozione di indici dei prezzi sganciati dal settore dei tabacchi lavorati, per favorire una politica di innalzamento dei prezzi e di scoraggiamento dei relativi consumi.

Occorre ora rilevare che al perseguimento dell'obiettivo del recupero dell'evasione fiscale concorrono anche una serie di elementi, che vanno dalla individuazione delle aree di evasione e di elusione all'azione svolta dall'Amministrazione finanziaria non solo in termini di accertamenti verso specifici soggetti, ma anche per l'efficacia indotta dall'attività di controllo sui comportamenti spontanei dei contribuenti.

Sotto tale profilo, la quantificazione del recupero dell'evasione è resa possibile (una volta predeterminati con chiarezza i criteri che presiedono alla stima del gettito fisiologicamente atteso in un dato contesto economico e normativo) dal raffronto con l'entrata effettivamente conseguita, valutata secondo i medesimi criteri e tenendo naturalmente conto degli elementi che possono essere intervenuti a modificare l'originario quadro di riferimento esistente all'atto della stima iniziale.

Il risultato rappresenta la maggiore entrata, non stimata in sede previsionale, che è determinata dall'incrementata efficienza del sistema e che ben può essere destinata alla realizzazione di una migliore giustizia fiscale derivante dall'imposizione sui redditi.

Tra l'altro, tale misura contribuisce essa stessa al recupero dell'evasione, stimolando una maggiore fedeltà dei contribuenti che beneficiano, in conseguenza, di una diminuzione del carico tributario.

In tale contesto, un ruolo determinante è rappresentato dall'azione preventiva e di controllo dell'Amministrazione finanziaria: i risultati conseguiti, in termini di recupero dell'evasione, devono quindi contribuire al rafforzamento dell'Amministrazione stessa, miglioran-

done e incentivandone le risorse materiali e umane per accrescere ulteriormente l'efficienza del sistema.

La disposizione recata dall'articolo 7 evita che i pur necessari adempimenti contabili ritardino l'afflusso all'erario dei versamenti mensili da parte dei contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto che, come è noto, devono essere eseguiti entro il giorno 22 di ciascun mese relativamente all'imposta dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle fatture e dei corrispettivi. Ora è da tener conto che il versamento viene eseguito mediante delega ad aziende di credito, le quali sono tenute ad effettuare il riversamento entro il quinto giorno successivo e che, a far data dal 1° gennaio 1990, i contribuenti potranno avvalersi anche dei concessionari del servizio centrale per la riscossione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il quale prevede che entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il concessionario riversa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa a seguito dei predetti versamenti diretti. Ciò comporta la necessità di anticipare la scadenza dei versamenti mensili al giorno 20 di ciascun mese, assicurando così l'afflusso in tesoreria dei versamenti mensili dell'IVA entro la terza decade di ciascun mese senza ritardi che possono anche determinare discrasie rispetto all'esercizio di competenza.

Con il terzo comma dell'articolo in rassegna si eliminano le incertezze che in passato erano state prospettate (con l'effetto da un lato di rendere nella sostanza contestate nel fondamento le pretese della Amministrazione e dall'altro di frapporre ostacoli al raggiungimento dei fini, pur meritori, che tali enti si propongono) in ordine alla natura delle attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Superando tale incertezza con la norma proposta si elidono occasioni di contenzioso e si elimina una disparità di trattamento rispetto alle analoghe attività svolte dai collegi universitari stranieri per i



quali già è stato disposto nel senso della norma in rassegna con il disposto dell'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La disposizione recata dall'ultimo comma dell'articolo 7 prevede che le aziende e gli istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio o lungo termine (operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo dell'unica dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni relative al medesimo esercizio con effettuazione di due versamenti dell'imposta sostitutiva (ovvero dell'imposta che sono tenuti a corrispondere in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e sulle concessioni governative) cui sono appunto assoggettate le predette operazioni di credito.

Come è noto attualmente i predetti enti devono dichiarare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta; l'ufficio poi annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro trenta giorni.

La disposizione proposta invece prevede che vengano presentate due dichiarazioni relative allo stesso esercizio, delle quali la prima concernente le operazioni effettuate nel primo semestre e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel residuo periodo dell'esercizio. Ad entrambe le dichiarazioni devono seguire distinti versamenti; ciò consente la possibilità di controlli più efficaci (e sotto questo profilo la norma in questione è coerente alla linea di tendenza che intende realizzare sempre più efficaci momenti di controllo dell'adempimento degli obblighi tributari e che postula una più completa disciplina di tutela nei confronti delle forme di elusione, così come del resto è previsto nell'accantonamento di segno negativo di cui alla legge finanziaria per l'anno 1990 sotto la voce «Misure per ridurre l'elusione e l'evasione»), nonché un tempestivo afflusso

delle entrate spettanti all'erario a titolo di imposta sostitutiva.

La modifica ha effetto per le operazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 1990; nell'anno 1990 pertanto gli istituti di credito in questione dovranno presentare anche la dichiarazione annuale relativa all'anno 1989.

Allo scopo di incentivare l'uso di combustibili meno inquinanti, l'articolo 8, infine, prevede un aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sugli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (ATZ) ed una riduzione per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ). La disposizione accoglie un indirizzo largamente espresso in sede parlamentare in occasione del dibattito sui recenti provvedimenti fiscali, nel corso del quale è stata manifestata la necessità di un segno univoco verso una tassazione dei prodotti in questione che tenga conto in primo luogo della loro potenzialità.

Va ricordato che l'aliquota di imposta prevista per gli oli combustibili è di lire 45 al chilogrammo, sulla quale grava la maggiorazione di lire 5 al chilogrammo per gli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (ATZ). Tale maggiorazione è stata disposta dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277. Per effetto della disposizione, che è recata dal decreto-legge di cui si chiede la conversione l'aliquota dell'imposta di fabbricazione per gli oli combustibili densi ATZ viene fissata in lire 55 al chilogrammo, con un aumento, quindi, di lire 5 al chilogrammo rispetto alla misura vigente, mentre viene fissata in lire 20 al chilogrammo l'aliquota di imposta per gli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo (BTZ).

Ovviamente la misura delle aliquote così determinata per gli oli combustibili densi comporta anche una variazione delle aliquote previste per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi che, come è noto, sono una miscela di olio combustibile denso e gasolio.

Le predette variazioni di aliquote, sul piano formale, esigono la modifica delle lettere G), H) ed M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che elencano i prodotti in questione con le rispettive determinazioni d'uso. Alla nuova disciplina consegue altresì la soppressione della maggiorazione di lire 5 al

chilogrammo prevista dal decreto-legge n. 228 del 1989.

Le modificazioni introdotte non hanno rilevanza sul piano del gettito. Infatti l'aumento dell'aliquota, stabilito per gli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (anche se comporta un maggior gettito stimabile in lire 44 miliardi su base annua per imposta di fabbricazione, e in lire 4 miliardi per IVA), nella sostanza compensa gli effetti di un minor gettito che conseguirebbero alla riduzione dell'imposta per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo i quali trovano impiego quasi esclusivamente nella produzione di energia elettrica.

L'articolo 9 istituisce un'imposta sui diritti aeroportuali di approdo e partenza degli aerei, commisurata alla rumorosità degli stessi secondo ben caratterizzati indicatori utilizzati a livello internazionale. Detta imposta, che comunque non potrà superare il 20 per cento dei diritti in questione, avrà un ruolo utile, come indica soprattutto l'esperienza francese, nel penalizzare gli aerei che sono maggiormente responsabili dei fenomeni di inquinamento acustico nelle zone interessate dalle stazioni aeroportuali.

L'articolo 10 disciplina infine il momento relativo alla decorrenza degli effetti di talune delle disposizioni recate dal decreto-legge conformemente a quanto già previsto nel disegno di legge n. 1897.

\* \* \*

Il provvedimento dovrebbe assicurare maggiori entrate al bilancio dello Stato per 4.985 miliardi di lire nell'anno 1990, per 4.375 miliardi di lire nel 1991 e per 4.705 miliardi nel 1992, ciò consente di considerare ampiamente compensati gli effetti di un eventuale minor gettito derivante dal chiarimento normativo di cui all'articolo 7, comma 3, certamente non superiore a 10 miliardi dal 1991.

Inoltre è previsto l'aumento, per il 1990, del diritto annuale a favore delle camere di commercio.

Le maggiori entrate al bilancio dello Stato verrebbero assicurate dalle norme riguardanti l'indetraibilità per gli oneri in agricoltura e la limitazione della deducibilità degli interessi passivi, la iscrizione al catasto urbano dei

fabbricati rurali, la limitazione degli ammortamenti anticipati, la determinazione catastale dei redditi agrari, la limitazione dei rimborsi IVA e lo snellimento del contenzioso tributario, norme già proposte con il disegno di legge n. 1897 e ora inserite nel presente provvedimento.

In particolare, con alcune misure intese ad eliminare duplicazioni di oneri e quindi, chiaramente, talune forme di ingiustificata agevolazione in agricoltura, si stima di poter ottenere maggiori entrate valutabili per l'anno 1990 in 300 miliardi di lire, di cui 180 per indetraibilità di oneri contributivi e 120 per limitazione della deducibilità degli interessi passivi in relazione all'imponibile dichiarato per i redditi dei terreni.

La modificazione della lettera a) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, per le limitazioni oggettive che introduce, raggiunge nella sostanza gli obiettivi che venivano perseguiti con la formulazione originaria senza far perdere alcuna aspettativa di gettito già a partire dall'anno 1990. Per tale finalità è da sottolineare l'obbligo di accatastamento generalizzato per tutte le costruzioni destinate ad abitazione. Tale misura infatti consentirà di recuperare ad imposizione un notevole numero di abitazioni residenziali (prima o seconda casa) appartenenti a soggetti estranei ad attività agricole.

Si valuta di poter ottenere, per effetto dell'illustrata disposizione, già dal 1990, entrate per almeno 200 miliardi di lire all'anno.

Con la limitazione degli ammortamenti anticipati ai soli beni di nuova costruzione e di nuova immissione nel processo produttivo, così da favorire l'attività a più alto contenuto tecnologico ed il rinnovo degli impianti, e con il contenimento della quota ammortizzabile anticipatamente da 2,5 volte a 2 si ottiene una forte lievitazione degli imponibili e quindi di nuove entrate. Secondo valutazioni, la riduzione della quota ammortizzabile dovrebbe comportare nel primo anno di introduzione della nuova norma un aumento di imponibili di circa 3.000 miliardi, mentre la limitazione dell'ammortamento anticipato ai beni di nuova costruzione o immissione dovrebbe comportare maggiori imponibili per circa 2.000 miliardi. In complesso, con i maggiori imponibili delle due

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

componenti, nel primo anno di applicazione della norma si dovrebbero ottenere maggiori entrate per circa 2.000 miliardi di lire. Tale maggior gettito dovrebbe rimanere per alcuni anni sullo stesso livello per poi diminuire in seguito al recupero nell'ammortamento ordinario delle quote non più anticipate.

Con la limitazione alle persone fisiche, alle imprese familiari ed agli enti non commerciali della determinazione catastale del reddito agrario si viene ad eliminare una forma agevolativa a favore delle imprese, che saranno pertanto sottoposte alla disciplina del reddito d'impresa. Si valuta di poter ottenere, dal 1991, maggiori entrate in conto ILOR e IRPEG per almeno 100 miliardi di lire.

Con la nuova disciplina in materia di rimborsi si è cercato di snellire il servizio limitando i rimborsi ai casi di cessazione dell'attività ovvero, quando l'importo del rimborso superi i cinque milioni, al verificarsi di determinate condizioni. Tenendo conto delle distribuzioni dei rimborsi secondo il valore e le condizioni poste, si è stimato di poter ottenere minori esborsi, nel primo anno di applicazione della norma (e cioè nel 1990, applicandosi la norma alle richieste di rimborso avanzate a partire da tale anno) per circa 2.000 miliardi. Nel secondo anno, in seguito all'accumularsi delle somme a credito, così da superare il minimo richiesto per ottenere il rimborso, si prevede una riduzione dei minori rimborsi con un guadagno di entrate che è valutabile in lire 1.400 miliardi e una ripresa nell'anno successivo.

Con le disposizioni intese a snellire il contenzioso tributario, si valuta di accelerare la definizione delle pendenze tributarie con la possibilità di ottenere, anche per effetto delle modificazioni introdotte in sede parlamentare, cospicue entrate valutate in non meno di 300 miliardi in ragione d'anno. La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 7 consente nell'anno 1990 di acquisire un maggior gettito stimato nell'ordine di 150 miliardi di lire, pari cioè alla metà del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che è stimata su base annua nell'ordine di 300 miliardi di lire: ciò, tra l'altro, consente di poter disporre per la

copertura dell'onere di pari importo previsto per la partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia ed i Paesi dell'Est europeo.

Con la tassa sui diritti aeroportuali, istituita con l'articolo 9, nella misura massima del 20 per cento dei diritti stessi, si valuta di incassare almeno 35 miliardi di lire al netto della quota destinata, a partire dal 1991, ad interventi per il disinquinamento acustico per la sicurezza della navigazione aerea.

Con l'articolo 5, comma 4, è stato disposto l'aumento, per l'anno 1990, del 60 per cento del diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale aumento dovrebbe assicurare agli enti in questione, nel suddetto anno, maggiori entrate per circa 200 miliardi di lire.

PREVISIONI MAGGIORI ENTRATE  
DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

(miliardi di lire)

Misure fiscali ed altre	1990	1991	1992
Indetraibilità oneri contributivi in agricoltura e limitazione deducibilità interessi passivi .....	300	330	360
Iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali .....	200	200	200
Limitazione ammortamenti anticipati .....	2.000	2.000	1.900
Determinazione catastale redditi agrari .....	-	100	100
Limitazione rimborsi IVA ...	2.000	1.400	1.800
Snellimento contenzioso tributario .....	300	310	310
Modificazioni versamento imposta sostitutiva .....	150	-	-
Imposta sui diritti aeroportuali .....	35	35	35
<b>TOTALE ...</b>	<b>4.985</b>	<b>4.375</b>	<b>4.705</b>
Aumento, per l'anno 1990, del diritto annuale a favore delle camere di commercio .....	(200)	-	-

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

*Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989. (\*)*

**Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati»;

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla

(\*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1990.

manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo soggetto utilizzatore può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.»;

f) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera d) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

## Articolo 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: «c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).»;

c) Nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77».

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto ministeriale 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

### Articolo 3.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attività.

In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.».

#### Articolo 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente.».



2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

6. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

7. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 6 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

#### Articolo 5.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, sono ripartite, per la metà, in quote uguali per ciascuna camera di commercio e, per la restante metà, in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

#### Articolo 6.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecunarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

#### Articolo 7.

1. All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «Entro il giorno 22 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il giorno 20 di ciascun mese».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il giorno 20 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative

all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per la effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1990.

#### Articolo 8.

1. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

##### G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg ..... 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg ..... 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg ..... 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg ..... 5.500 (1);

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

**H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:**

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg:

a) densi .....	5.500
b) semifluidi .....	16.790
c) fluidi .....	19.048
d) fluidissimi .....	48.402
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento ....	2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg ..... 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg ..... 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg ..... 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg ..... 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi:

aliquota per cento Kg ..... 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg ..... 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg ..... 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg ..... 5.500 (1).

2. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al Kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'1 per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

#### Articolo 9.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo della stato dell'ambiente.

#### Articolo 10.

1. Le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposte con l'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989, tuttavia, per tale periodo e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del predetto testo unico è elevato rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 3, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, e quelle

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 3 al quarto comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nella parte in cui modificano l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze che vengono fissate a partire dal 1° gennaio 1990; mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

#### Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI - CIRINO  
POMICINO - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI